SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 24 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il rinvio del diario della prova a carattere professionale dei concorsi, per esami, a complessivi cinquecentoquarantacinque posti di addetto alle attrezzature e pulizie dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui cinquantacinque posti da destinare a sedi della regione Sicilia. Tale rinvio di diario sarà pubblicato nella 4ª serie speciale «CONCORSI *ed* ESAMI» n. 33 del 29 aprile 1997.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1997.

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992;

Visto il verbale con il quale il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria dell'11 aprile 1997, ha nominato vice direttore generale dell'Istituto, il dott. Antonio Finocchiaro in sostituzione del dott. Tommaso Padoa-Schioppa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Antonio Finocchiaro a vice direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 116

97A3217

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1997.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 concernente elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume di affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività svolta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3, commi da 181 a 187, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base ai parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ed identificando a tal fine, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, concernente l'elaborazione dei suddetti parametri per l'anno d'imposta 1995;

Visto l'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che estende l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo ed al terzo periodo d'imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995;

Visto che, ai sensi del secondo periodo del comma 125 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, per i menzionati periodi d'imposta ai parametri approvati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 devono essere apportate modificazioni con riferimento alla voce «Valore dei beni strumentali», alla voce «Compensi» con esclusione della variabile «Spese per il personale» e al fattore di adeguamento;

Visto l'art. 3, commi 126 e 127, della citata legge n. 662 del 1996 che stabilisce le modalità di adegua-

mento alle risultanze dei parametri ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché la riserva di quote della capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza;

Considerato che occorre provvedere alle modificazioni delle voci e del fattore di adeguamento sopra menzionati;

Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria desunti dalle dichiarazioni dei redditi secondo la metodologia indicata nella nota tecnica e metodologica (allegato 2);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ai parametri

1. In base alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 125 a 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli.

2. Le modifiche relative alle voci indicate negli articoli da 2 a 4 hanno effetto solo ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui alle tabelle *A* e *B* contenute nell'allegato 2 al decreto indicato al comma 1.

Art. 2.

Determinazione della voce «Valore dei beni strumentali»

1. Ai fini della determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 è ridotto del 20 per cento:

a) il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da *a)* ad *f)* dell'allegato 1 al presente decreto ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere *g)* e *h)* del predetto allegato. La riduzione si applica a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali;

b) il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai soci con occupazione prevalente

1. Ai fini della determinazione del valore delle variabili «Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente» di cui al comma 8 dell'art. 4 e «Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente» di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, vanno considerate le quote indicate al comma 2 diminuite dell'importo medio delle stesse, calcolato con le modalità stabilite nel comma 4.

2. Le quote attribuite a ciascun socio o associato sono determinate in misura pari a:

a) 24 milioni, fino al compimento del quinto anno di attività;

b) 30 milioni, dopo il compimento del quinto e fino al compimento del decimo anno di attività;

c) 36 milioni, oltre il decimo anno di attività;

d) 24 milioni, per i soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3. Per ogni socio o associato, le dette quote vanno ragguagliate al numero di mesi di occupazione prevalente nella società o associazione considerando come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni. Ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta. Il requisito indicato alla lettera *d)* sussiste anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.

4. L'importo da dedurre dal totale delle quote attribuibili ai soci o associati è ottenuto moltiplicando la media ponderata delle predette quote, rapportate a mese, per un coefficiente pari al numero dei mesi di attività della società o associazione determinato tenendo conto del numero dei giorni di attività.

Art. 4.

Determinazione del valore delle quote di reddito spettanti ai collaboratori familiari e agli associati in partecipazione.

1. Ai fini della determinazione del valore della variabile «Quote spettanti ai collaboratori familiari» di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, per ciascun collaboratore e per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria va considerata una quota pari a 15 milioni, ragguagliata al numero dei mesi dell'attività esercitata.

2. Ai fini della determinazione della variabile «Partecipazione agli utili» di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

29 gennaio 1996, va considerato per ciascun associato in partecipazione che apporta prevalentemente lavoro una quota pari a 15 milioni, ragguagliata al numero dei mesi dell'attività esercitata.

Art. 5.

Adeguamento ai parametri

1. Ai fini delle imposte sui redditi l'accertamento in base ai parametri, determinati secondo le disposizioni dei precedenti articoli, non può essere effettuato nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei predetti parametri, ridotto in base al «fattore di adeguamento» determinato secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica (allegato 2).

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli accertamenti in base ai menzionati parametri non possono essere effettuati nei confronti dei soggetti che versano entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi un'imposta pari all'importo corrispondente all'aliquota media applicata sui maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri approvati con il presente decreto ridotti in base al citato «fattore di adeguamento».

Art. 6.

Determinazione delle quote di capacità operativa dirette al controllo delle posizioni di taluni contribuenti soggetti alla disciplina dei parametri.

1. Per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, una quota non inferiore al venti per cento della capacità operativa centralizzata della Guardia di finanza è dedicata al controllo delle posizioni fiscali per le quali risultino ricavi o compensi di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato nei periodi d'imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale che risultino anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza nell'ambito di una stessa area territoriale.

2. Ai fini della individuazione delle posizioni fiscali indicate al precedente comma, saranno elaborati, per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, tenendo conto dell'area territoriale della regione nella quale è svolta l'attività.

3. Per i periodi d'imposta per i quali sono effettuabili gli accertamenti in base ai parametri, una quota non inferiore al quindici per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate è dedicata al controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto dalle quali risulti un ammontare di ricavi, di compensi e del volume d'affari inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 come modificato dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli. Nell'ambito della predetta quota di capacità operativa sono ricompresi anche i controlli previsti dal comma 1, che saranno espletati dagli uffici delle entrate tenendo anche conto della distribuzione territoriale dei soggetti da sottoporre a controllo e della numerosità degli stessi rispetto alla frequenza dei controlli sulla totalità dei contribuenti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 109

ALLEGATO 1

SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI VA APPLICATA LA RIDUZIONE DEL VALORE DEI BENI STRUMENTALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2.

La riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 2, comma 1, del presente decreto ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali va applicata ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);

b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);

c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);

d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);

e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);

f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);

g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);

h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (93.01.2).

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 GENNAIO 1996.

La fase di applicazione della metodologia relativa all'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 1995 ha subito alcune modifich : rispetto a quanto esposto nel paragrafo 2 della nota tecnica e metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996.

Tali modifiche hanno riguardato sia la definizione di alcune «voci» e variabili sia il «fattore di adeguamento»: quelle relative alla definizione delle «voci» e variabili sono contenute negli articoli da 2

a 4 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelle riguardanti la ridefinizione del «fattore di adeguamento» hanno la finalità di:

attenuare il fenomeno riscontrato l'anno precedente per il quale al decrescere del ricavo dichiarato, pur crescendo il maggior ricavo richiesto, la somma dei due ricavi risultava decrescente;

favorire i contribuenti che hanno un ricavo dichiarato vicino a quello di riferimento.

Infatti il nuovo elemento del fattore di adeguamento è tale da incidere in misura molto ridotta se il ricavo dichiarato è vicino a quello di riferimento, mentre la sua influenza cresce all'aumentare della distanza fra il ricavo di riferimento e quello dichiarato.

La formula del fattore di adeguamento è la seguente:

$$Fa = \frac{R_r - R_d}{R_r - R_i} * W + \left(\frac{R_r - R_d}{R_r}\right)^2$$

Fa = fattore di adeguamento

Rr = ricavo o compenso di riferimento

Rd = ricavo o compenso dichiarato

Rr- Rd = maggior ricavo o compenso di riferimento

Ri = ricavo o compenso dell'intervallo di confidenza

Rr - Ri = intervallo di confidenza

W = costante

dove la costante è stata posta pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni e 0,020 per tutti gli altri.

I valori minimo e massimo del fattore di adeguamento sono stati posti, rispettivamente, pari a 0,1 e 0,9.

Il maggior ricavo o compenso richiesto ai contribuenti non può essere in ogni caso inferiore a £. 500.000.

97A3218

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1997.

Sostituzione di alcuni membri del comitato consultivo per l'esportazione e il transito di prodotti e delle tecnologie, di cui all'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, costituito presso il Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1996, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato consultivo;

Vista la nuova, motivata designazione effettuata in proposito dal Ministero degli affari esteri dalla quale risulta che il presidente del comitato consultivo dott. Massimo Macchia, ministro plenipotenziario di seconda classe, destinato ad altro incarico, è stato sostituito dal dott. Stefano Rastrelli, ministro plenipotenziario di seconda classe;

Viste le nuove, motivate, designazioni effettuate in proposito dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa;

Viste le note del 30 gennaio 1997, con le quali sono stati richiesti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Tenuto conto che, decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto può essere emesso anche in mancanza di detto parere;

Considerata la necessità di provvedere, per la funzionalità del comitato, alle sostituzioni, quali risultanti dalle predette proposte;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Rastrelli, ministro plenipotenziario di seconda classe, è nominato presidente in sostituzione del dott. Massimo Macchia, ministro plenipotenziario di seconda classe.

Il dott. Pierluigi Taviani, primo dirigente della Polizia di Stato, e il dott. Luigi Tarullo, commissario della Polizia di Stato, sono rispettivamente nominati membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Romano Celeste e della dott.ssa Maria Teresa Sgaraglia.

Per il Ministero della difesa sono nominati:

il ten. col. Sandro Ruggeri, membro effettivo, in sostituzione del dott. Alberto Manenti;

il ten. col. Enrico Di Martino, membro supplente, in sostituzione del dott. Paolo Salvatori;

il magg. Aldo Cesarini, membro supplente, in sostituzione della dott.ssa Rossella Piacentini;

il cap. vas. Fernando Ferri, membro supplente, in sostituzione del dott. Giovanni Cipolla;

il cap. fregata Sergio Garau, membro supplente.

Restano invariate le altre nomine indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1997

Il Presidente: PRODI

97A3110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 aprile 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2459 del 13 agosto 1996 concernente il termine per il completamento degli interventi già avviati ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2556).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, nella quale il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello, nonché le conseguenti operazioni di smaltimento;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;

Vista l'ordinanza n. 2387/FPC in data 8 luglio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1994 con la quale sono state approvate integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 2380;

Vista l'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994 con la quale il sindaco del comune di Monte Argentario è stato nominato commissario delegato al fine di assicurare la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore» per la raccolta dei reflui civili e di quelli provenienti dagli impianti di itticoltura del comune di Orbetello, la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare, il completamento del depuratore sito in località Terrarossa, nonché la realizzazione di un sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comprensori dei comuni di Orbetello e Monte Argentario ed è stato fissato al 31 marzo 1995 il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2398 in data 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2389/FPC appena menzionata è stato prorogato al 31 dicembre 1995 ed il dott. Hubert Corsi, non nella qualità di sindaco del comune di Monte Argentario, è stato confermato nell'incarico di commissario delegato fino a tale scadenza, per il completamento degli interventi;

Vista l'ordinanza n. 2402 del 31 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995, concernente, tra l'altro, la proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2416 in data 13 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, con la quale è stata autorizzata l'esecuzione di ulteriori interventi ritenuti necessari per il superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello ed è stato prorogato al 30 giugno 1996 il termine entro il quale dovevano essere completati tutti i lavori autorizzati;

Vista l'ordinanza n. 2459 in data 13 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1996, con la quale è stato autorizzato il proseguimento dell'esecuzione degli interventi disposti dalle precedenti

ordinanze con le variazioni apportate su conforme parere della commissione scientifica, istituita in attuazione dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, reso il 18 giugno 1996 ed è stato fissato al 31 dicembre 1996 il termine per il completamento delle opere di cui alla citata ordinanza n. 2416 del 13 dicembre 1995;

Visto il parere reso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, su richiesta del commissario delegato per il completamento dei sistemi di raccolta e depurazione nell'areale laguna di Orbetello - Monte Argentario, con nota n. 397/96 in data 1° ottobre 1996, circa l'interpretazione del termine utile per l'affidamento degli interventi di propria competenza, previsto dal comma 1 dell'art. 1 della precedente ordinanza n. 2459;

Viste le richieste di proroga avanzate dal commissario Corsi con nota n. 1498 del 6 febbraio 1997 e dal commissario delegato — sindaco di Orbetello — con nota n. 83 del 7 febbraio 1997;

Vista la documentazione che i commissari delegati hanno fornito in merito allo stato di attuazione degli interventi in corso ed alla situazione progettuale e di affidamento degli interventi ancora da realizzare con nota n. 1499 del 18 febbraio 1997 il commissario Corsi e con nota n. 109 del 22 febbraio 1997 il commissario Minucci;

Vista la nota n. 430/Gab del 5 febbraio 1997 inviata dal prefetto di Grosseto con la quale si sottolinea la necessità di non interrompere l'opera dei commissari onde non vanificare gli sforzi sostenuti dall'amministrazione;

Vista la relazione direttrice della commissione scientifica del 23 dicembre 1996 e la nota del Ministro dell'ambiente n. Gab/96/21390/B2 del 27 dicembre 1996 con le quali viene confermata la necessità della proroga, evidenziando che il superamento della crisi ambientale della laguna di Orbetello è indissolubilmente legato al completamento di tutti gli interventi infrastrutturali posti alla base di tutte le precedenti ordinanze, ed alla prosecuzione nel frattempo di tutte quelle azioni necessarie ad impedire l'innescarsi di crisi ambientali in laguna;

Vista la nota n. 1169 in data 17 giugno 1996 e la nota del 22 gennaio 1997 con la quale viene avanzata dal commissario Corsi richiesta di deroga al fine di accelerare la realizzazione dei progetti;

Vista la nota n. 2/261/8.6.I in data 13 gennaio 1997 della regione Toscana in merito alla gestione del sistema di depurazione nel corso ed alla fine del periodo emergenziale;

Vista la nota n. 1541 del 27 marzo 1997 con la quale il commissario Corsi evidenzia l'opportunità di modificare il progetto originario di fognature, collettamento e pretrattamento del comprensorio di Ansedonia, al fine di migliorare il quadro di inserimento ambientale e la qualità dei reflui trattati, nonché di ridurre i costi gestionali del sistema;

Ritenuto di dover accogliere le richieste dei sopra citati commissari onde non pregiudicare l'andamento dei lavori di risanamento della laguna di Orbetello;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con nota n. Gab./97/97/7546/B9 del 14 aprile 1997 e della regione Toscana con nota del 7 aprile 1997;

Sentito il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alla premessa, il termine per il completamento delle opere infrastrutturali di cui all'ordinanza n. 2459 del 13 agosto 1996, con le variazioni previste dal commissario Corsi e indicate in premessa, è fissato a dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; il commissario si avvale delle risorse finanziarie a sua disposizione.

2. Fino allo stesso termine il commissario Minucci assicura l'esecuzione degli interventi necessari ad impedire l'innescarsi di crisi ambientali in laguna (uso delle idrovore per l'interscambio laguna-mare e raccolta delle alghe nel caso di comprovata ed effettiva esigenza mediante l'ottimizzazione dell'utilizzo di mezzi già a disposizione); nonché a rimuovere le opere provvisorie di conterminazione nelle aree della laguna prospicente Orbetello Scalo e l'ansa di Gorghiti ed i sedimenti ivi accumulati.

Art. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il commissario delegato per il completamento dei sistemi di raccolta e depurazione nell'areale laguna di Orbetello - Monte Argentario provvederà, previa intesa con i comuni interessati e con oneri a carico dei medesimi, a garantire la gestione provvisoria del sistema impiantistico e fognario nelle more dell'individuazione, nell'ambito ottimale Ombrone del soggetto gestore, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recepita con legge della regione Toscana del 21 luglio 1995, n. 81.

2. Entro lo stesso termine il commissario delegato al risanamento della laguna di Orbetello, d'intesa con le amministrazioni competenti, individuerà gli strumenti e le procedure per la gestione ordinaria dell'ecosistema lagunare.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione degli interventi il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2389/FPC è autorizzato ad adottare provvedimenti anche in deroga all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 4.

1. Per l'attuazione da parte del commissario delegato dott. Adalberto Minucci degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzata la spesa fino a lire 4 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con deliberazione CIPE a valere sulle risorse derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Le somme di cui al precedente comma sono versate dalle competenti amministrazioni in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al sopracitato commissario.

Art. 5.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A3026

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 dicembre 1996, n. 707.

Regolamento concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 35 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostenze e dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e successive modifiche e integrazioni, concernente restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994, concernente tra l'altro restrizioni all'uso di benzene;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1988, concernente il tenore di piombo nella benzina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1992, n. 50, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decrnelsul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1994, n. 141, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1996, n. 75, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994;

Considerato che la normativa comunitaria non prevede restrizioni all'uso del toluene e dello xilene;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Ritento di non poter accogliere i suggerimenti delle due commissioni parlamentari in quanto la richiesta di riduzione allo 0,1% del tenore di benzene nelle benzine risulterebbe in contrasto con quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, e la richiesta di predisporre sistemi di recupero dei vapori, dispersi durante l'erogazione alla pompa è un problema oggetto di esame da parte dei servizi dell'Unione europea, ai fini di uno specifico provvedimento comunitario, e peraltro attiene ad aspetti già adeguatamente disciplinati dal citato decreto legislativo n. 626/1994 e opportunamente richiamati nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 agosto 1995, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1995, e dal decreto-legge 25 marzo 1996, n. 165, articolo 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nelle attività lavorative, anche se esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici, alle quali siano comunque addetti lavoratori, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, è vietato l'uso di benzene e di sostanze e preparati contenenti benzene in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa.

2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica:

a) ai carburanti contemplati dal decreto ministeriale 28 maggio 1988, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle sostanze e ai preparati adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;

c) alle sostanze e preparati usati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi;

d) ai residui oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Le disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*.

2. Restano ferme le disposizioni di classificazione, etichettatura ed imbalaggio, di cui alla delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.

3. Nella scheda dei dati di sicurezza per i preparati pericolosi contenenti toluene e xilene devono essere indicati:

a) la presenza di concentrazioni superiori all'1% della massa di tali sostanze;

b) l'obbligo di applicare le norme vigenti per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 66

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1993). L'art. 35 così recita:

«Art. 35 *(Impiego del benzene e dei suoi omologhi nelle attività lavorative)*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del teluene e dello xilene nelle attività lavorative.

3. I recipienti che contegono, per la conservazione o per l'impiego da pare del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono esser etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successve modificazioni e integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravità, fino a lire 9 milioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— La legge 29 maggio 1974, n. 256, concerne la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, reca attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

— Il D.M. 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994, reca attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339, recanti rispettivamente l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati.

— Il D.M. 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1988, reca attuazione della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina.

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, reca attuazione delle direttive 75/442/CEE relativa ai rifiuti, 76/403/CEE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319/CEE relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— Il D.M. 28 gennaio 1992, pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1992, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e della Commissione delle Comunità europee.

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione delle direttive 88/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

— Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il D.L. 25 marzo 1996, n. 165, recava: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi nota alle premesse. Il testo dell'art. 2 di tale decreto come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formaizone scolastica, universitaria e professioanle avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allivei degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera *i)*, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) decenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o prevsite in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambietne esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».

97G0145

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Campionato piloti di S. Stefano di Aspromonte» e del «Palio di Feltre» - manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Campionato piloti di S. Stefano di Aspromonte» e del «Palio di Feltre» manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al «Campionato piloti di S. Stefàno di Aspromonte» e al «Palio di Feltre» - manifestazione 1997, con inizio il 15 marzo 1997, si concluderà il 25 maggio 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Campionato piloti di S. Stefano di Aspromonte» e del «Palio di Feltre» - manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 20 maggio 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 25 maggio 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per giochi a Roma per le ore 20 del 22 maggio 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 25 maggio 1997 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 maggio 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i piloti partecipanti alla gara cronoscalata di S. Stefano di Aspromonte e con i rioni partecipanti al Palio di Feltre.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei piloti e dei rioni fornite dalle rispettive giurie di S. Stefano di Aspromonte e di Feltre e sarà effettuato inserendo in un'urna i biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi dei piloti classificatisi nella gara di S. Stefano di Aspromonte ed i nominativi dei rioni del Palio di Feltre; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento. L'attribuzione dei premi seguirà la posizione di ciascun pilota e di ciascun rione risultante dalle graduatorie fornite dalle giurie, iniziando dal biglietto abbinato al pilota vincente la cronoscalata di S. Stefano di Aspromonte al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sara attribuito al biglietto abbinato al rione vincitore del Palio di Feltre; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra la gara di S. Stefano di Aspromonte ed il Palio di Feltre seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più piloti nella classifica della cronoscalata di S. Stefano di Aspromonte per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra i piloti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più piloti e di più rioni per uno dei posti delle separate classifiche di S. Stefano di Aspromonte e di Feltre, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei piloti e dei rioni giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai piloti ed ai rioni in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 13 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* VERNUCCIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 19

97A3116

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo Statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Vista la delibera del 30 gennaio 1997 con la quale consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 7 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Il Consiglio di amministrazione

Art. 7.

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri sono nominati come segue:

(Omissis).

f) uno dal consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle, scelto tra i cittadini residenti nell'ex circondario di Cuneo e preferibilmente esperto nel settore sanitario; la nomina è incompatibile con la carica di componente del predetto consiglio dei sanitari;

(Omissis).

(Omissis).

97A3117

DECRETO 16 aprile 1997.

Rideterminazione dell'importo della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi con decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 per rimborso di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti la estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis* con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997 con il quale è stata disposta, per le finalità di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 195.788.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonché le relative aziende di credito mandatarie;

Vista la lettera in data 4 marzo 1997 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che il sig. Raffaele Licastro Scardino, inserito nel citato elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso di crediti d'imposta mediante assegnazione di certificati di credito del Tesoro per L. 117.000.000, ha fatto presente che il suo credito è stato già soddisfatto in via giudiziaria e che pertanto il rimborso in titoli di Stato non ha più ragione d'essere;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della prima tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro, nonché di dover sostituire il certificato globale provvisorio al portatore rappresentativo della tranche medesima;

Ritenuta, altresì, la necessità di rettificare l'elenco allegato al già citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 nella parte relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1996, citato nelle premesse, l'importo della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, emessi con il decreto stesso per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, è rideterminato in nominali L. 195.671.000.000.

Il certificato globale provvisorio al portatore dell'importo di L. 195.788.000.000, rappresentativo della suddetta tranche, verrà annullato e sostituito con altro di valore pari all'importo nominale rideterminato nella misura stabilita dal comma precedente.

All'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1996 è apportata la seguente variazione:

è annullato il numero progressivo 16) dell'elenco medesimo, relativo all'azienda di credito mandataria Banca Arditi Galati S.p.a. - codice ABI 3049 - creditore d'imposta sig. Licastro Scardino Raffaele; importo dei certificati assegnati: L. 117.000.000.

Gli interessi relativi alle prime quattro cedole dei certificati di credito di cui al comma precedente, corrisposti tramite la Banca Arditi Galati S.p.a., per l'importo di L. 20.628.270, verranno riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca d'Italia, che provvederà a trasferirli con la stessa valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del 19 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3118

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 aprile 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Juan Llorca Josefa e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filosofia y Letras», conseguito dall'interessata in data 24 maggio 1994, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dalla Università di Alicante;

Considerato che la sig.ra Juan Llorca Josefa risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 16 marzo 1994, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 5 novembre 1996 e 19 novembre 1996 dal console d'Italia in Alicante che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dai certificati rilasciati dal direttore del centro d'ateneo per la didattica delle lingue della Università degli studi di Macerata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 marzo 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Juan Llorca Josefa nata a Alicante (Spagna) il 3 novembre 1970, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 14 aprile 1997

Il direttore generale: RICEVUTO

97A3112

ORDINANZA 21 gennaio 1997.

Disciplina del procedimento per l'iscrizione dei collegi del mondo unito e delle istituzioni scolastiche straniere di baccellierato internazionale nell'elenco di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 30 novembre 1995 riguardo al piano di studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale;

Ritenuta la necessità di dettare istruzioni per l'applicazione dei citato decreto del Presidente della Repubblica n. 777/1994;

Ordina:

Art. 1.

Domanda di iscrizione nell'elenco e relativa documentazione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali, dai collegi del mondo unito e dalle istituzioni scolastiche straniere operanti all'estero o in Italia, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'ufficio del baccellierato internazionale, con sede a Ginevra.

2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale se presentata da scuola operante in Italia, deve indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera; deve altresì precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato, è prevista una prova scritta ed orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma.

3. La firma del gestore o legale rappresentante deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all'estero o da pubblico ufficiale secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra in ordine all'avvenuto riconoscimento del biennio di baccellierato attivato dalla scuola;

b) elenco e relativi programmi delle discipline del biennio di baccellierato internazionale i cui corsi siano effettivamente attivati dalla scuola, con l'indicazione del livello - avanzato o medio.

5. La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme ai testi stranieri dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero o da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in italia.

Art. 2.

Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta, a cura della Direzione generale degli scambi culturali, con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Visite ispettive

1. Le autorità scolastiche italiane possono disporre accertamenti tecnico-ispettivi presso le sedi dei collegi e delle istituzioni scolastiche straniere di cui alla presente ordinanza, intesi a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell'elenco.

Roma, 21 gennaio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 47

97A3113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Azzurra» a r.l., in Manfredonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 99 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Azzurra» a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 4 febbraio 1984, repertorio n. 19459, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6399; B.U.S.C. posizione n. 2921/202979, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3129

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Con. Sud» a r.l., in Manfredonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 107 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Con. Sud» a r.l., con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 6 luglio 1984, repertorio n. 21755, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6638; B.U.S.C. posizione n. 2984/206541, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3130

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Gargano» a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 115 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Monte Gargano» a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 21 dicembre 1984, repertorio n. 24025, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6959; B.U.S.C. posizione n. 3045/208373, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3131

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Insieme» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 118 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Insieme» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 20 febbraio 1985, repertorio n. 16320, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7162; B.U.S.C. posizione n. 3121/210763, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3132

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Puliman» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 109 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Puliman» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 21 febbraio 1985, repertorio n. 16267, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7152; B.U.S.C. posizione n. 3123/210765, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3133

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Olivicola nuova agricoltura» a r.l., in Ischitella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 122 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Olivicola nuova agricoltura» a r.l., con sede nel comune di Ischitella, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 13 aprile 1979, repertorio n. 3463, tribunale di Lucera, registro imprese n. 875; B.U.S.C. posizione n. 2079/168055, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3134

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 marzo 1997.

Modifica dei criteri di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas ed ha soppresso i comitati provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA);

Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si precisa che le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità istituita con la stessa legge;

Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante l'«Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima», adottato in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991;

Vista la nota del 29 novembre 1996 con la quale la SNAM comunica che il valore del coefficiente di variazione delle tariffe finali, escluse quelle per uso domestico (T1), corrispondente ad una variazione di una lira al chilogrammo del prezzo Sif-Siva del gasolio per uso riscaldamento, risulta pari a 0,5869 lire/m^3;

Visto l'accordo sottoscritto in data 4 dicembre 1996 tra SNAM e le Associazioni delle aziende distributrici (ANCI, ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) per la parte relativa alla revisione dei criteri di calcolo della quota proporzionale del prezzo del metano;

Considerato che la modifica, apportata nell'accordo, di prolungare dal bimestre al semestre il periodo in cui viene rilevato il prezzo medio del gasolio per riscaldamento, consente minori fluttazioni del prezzo del metano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il quinto, sesto e settimo comma del punto 1 del provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991 sono modificati come segue:

«Le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre di riferimento precedente la data prevista per la revisione ed il prezzo del gasolio assunto per l'ultima revisione.

Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi vengono adeguate di 0,5869 lire/m^3 di metano con PCS 9,2 Mcal/m^3, corrispondenti a 0,0638 lire/Mcal.

Il semestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal giorno 24 del settimo mese precedente al giorno 23 dell'ultimo mese precedente la data di revisione.».

2. Nell'applicazione del 1° maggio 1997 della procedura di cui al punto 1) verrà assunto come valore base del prezzo del gasolio 540,01 L/kg.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 22

97A3161

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e di Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 nella provincia di Udine;

tromba d'aria 20 novembre 1996 nella provincia di Udine;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Gorizia;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Udine;

venti impetuosi 29 dicembre 1996 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* nel territorio del comune di Grado;

Udine:

piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Amaro, Varmo;

piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Arta Terme, Ovaro, Paularo, Tarcento, Tolmezzo, Varmo;

piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Arta Terme, Ovaro, Prato Carnico;

tromba d'aria del 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Precenicco;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Carlino, Latisana, Marano Lagunare;

venti impetuosi del 29 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Carlino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

97A3115

DECRETO 16 aprile 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate ed eccesso di neve dal 27 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996, nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni ed alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Viterbo: gelate ed eccesso di neve dal 27 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)* nel territorio dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

97A3114

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 aprile 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizione sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 registrato alla Corte dei conti;

Vista la nota ministeriale (dipartimento istruzione universitaria) prot. 224 del 24 gennaio 1997;

Visti gli atti;

Vista la conformità della richiesta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo di cessazione del corso di laurea in materie letterarie;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 gennaio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Viene soppresso a partire dall'anno accademico 1996-97 il corso di laurea in materie letterarie della facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Palermo;

Art. 2.

Viene garantita la prosecuzione degli studi fino al loro completamento agli studenti immatricolati nell'anno accademico 1995-96 e il trasferimeto degli anni di corso residui alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Palermo con le modalità stabilite dal senato accademico;

Art. 3.

In sede di trasferimento del corso di laurea in materie letterarie della facoltà di scienze della formazioen ad esaurimento nella facoltà di lettere e filosofia sono fatti salvi i diritti di opzione dei docenti e dei ricercatori afferenti al corso di laurea medesimo secondo quanto già espresso nel parere formulato dal Consiglio universitario nazionale in sede di riforma della facoltà di magistero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 aprile 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A3137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Zanzibar (Tanzania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Zanzibar (Tanzania) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Dar Es Salaam con circoscrizione territoriale: le isole di Unguja, Pemba, Mafia e Latham.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro: DINI

97A3140

Soppressione del consolato d'Italia di prima categoria in New Orleans (Stati Uniti) ed istituzione del consolato generale d'Italia di prima categoria in Canton (Repubblica popolare cinese).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato d'Italia di prima categoria di New Orleans (Stati Uniti) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Canton (Repubblica popolare cinese) un consolato generale di prima categoria.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° giugno 1997.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A3141

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del diario della prova a carattere professionale dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinquecentoquarantacinque posti nel profilo professionale di addetto alle attrezzature e pulizie, della seconda qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, indetti con decreto ministeriale 20 febbraio 1995, di cui cinquantacinque posti da destinare a sedi della regione Sicilia.

Il diario della prova a carattere professionale del concorso, per esami, a complessivi cinquecentoquarantacinque posti di addetto alle attrezzature e pulizie, della seconda qualifica funzionale, dell'Amministrazione civile dell'interno, indetti con decreto ministeriale 20 febbraio 1995, di cui cinquantacinque posti da destinare a sedi della regione Sicilia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 aprile 1997.

97A2668

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di Colle Umberto e Castelfranco Veneto

Con decreto 13 febbraio 1997, n. TA-34/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Colle Umberto (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappali numeri 764, 765, 766, 767, 768, 769 e 770, della superficie complessiva di Ha 0.12.05, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 25 settembre 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 6 marzo 1997, n. TA-86/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Castelfranco Veneto (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappale n. 2808, della superficie complessiva di Ha 0.03.60, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 16 giugno 1995, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

97A3143

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1706,07
ECU	1933,32
Marco tedesco	992,31
Franco francese	294,45
Lira sterlina	2767,93
Fiorino olandese	882,10
Franco belga	48,096
Peseta spagnola	11,777
Corona danese	260,51
Lira irlandese	2640,31
Dracma greca	6,252
Escudo portoghese	9,898
Dollaro canadese	1226,07
Yen giapponese	13,528
Franco svizzero	1162,73
Scellino austriaco	140,99
Corona norvegese	241,76
Corona svedese	222,67
Marco finlandese	330,83
Dollaro australiano	1323,91

97A3244

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto dirigenti italiani, in Milano

Con decreto ministeriale 11 aprile 1997, sulla proposta del presidente dell'Istituto dirigenti italiani, sono state approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 dello statuto dell'Istituto dirigenti italiani (I.D.I.), in Milano.

97A3142

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22401 del 14 marzo 1997:

1) ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore massimo di 39 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti della Co.Ge.I. S.p.a., sede di Roma ed unità di Catania, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 settembre 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Catania come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1996.

Pagamento diretto: no;

2) ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di massimo di 85 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti della Agrofil S.c. a r.l., con sede di Catania ed unità di Catania, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 29 settembre 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 27 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Catania come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 1996.

Pagamento diretto: si;

3) ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore massimo di 70 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Intelcat S.r.l., sede di Catania ed unità di Catania, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 15 settembre 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 15 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Catania come da protocollo dello stesso, in data 25 settembre 1996.

Pagamento diretto: no;

4) ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore massimo di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Siricem S.r.l., sede di Siracusa ed unità di Priolo (Siracusa), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1996 al 6 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 6 giugno 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 28 giugno 1996.

Pagamento diretto: no;

L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrzione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22402 del 14 marzo 1997 in favore di 173 unità già dipendenti dalla fallita S.r.l. Radaelli Sud di Modugno (Bari), ora reintegrati nella S.p.a. Calabrese veicoli industriali di Bari, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1996 al 27 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta è prorogata dal 28 aprile 1997 al 14 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 22404 del 14 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.E. - Società irpina prodotti edili, con sede in Ariano Irpino (Avellino) e unità in Ariano Irpino (Avellino), per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1996 al 22 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 aprile 1997 al 22 ottbre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22405 del 14 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Onix, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Foligno (Perugia), per un massimo di 26 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 giugno 1997 al 4 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22406 del 14 marzo 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Azienda Finmeccanica, con sede in Roma e unità in Genova e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22066.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1996, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22407 del 14 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 2 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata in favore di 36 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig italiana, con sede di Trento e unità in Trento, Roma, Funo (Bologna) e Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenuto conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione così concesso.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22408 del 14 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata in favore di 5 lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unità in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenuto conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione così concesso.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1996 al 30 novembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22409 del 14 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unità di Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22410 del 14 marzo 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 agosto 1996 all'11 agosto 1997, della ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria).

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla

ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 agosto 1997.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quiquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22411 del 20 marzo 1997, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese la Compagnia carenanti di Genova, così elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1997, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1997, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con moficazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera *b*, della legge 8 agosto 1995, n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 676.

Con decreto ministeriale n. 22412 del 20 marzo 1997, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di Genova, così elencati nelle allegate tabelle, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della marina mercantile del 27 febbraio 1997, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con moficazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera *b*, della legge 8 agosto 1995, n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 676.

Il trattamento di cui sopra è prorogato sino al 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla quelli del 12 aprile 1996, n. 20417 e del 17 ottobre 1996, n. 21583.

Con decreto ministeriale n. 22420 del 21 marzo 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22421 del 21 marzo 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 agosto 1997 con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unità di Faenza (Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice Sul Panaro (Modena), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1° settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22422 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 maggio 1996 al 28 maggio 1997, della ditta S.r.l. Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unità di Saronno (Varese).

Parere comitto tecnico del 10 gennaio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unità di Saronno (Varese), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996;

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 29 maggio 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantoni finiture tessili - Gruppo Cantoni I.T.C., con sede in Milano e unità di Saronno (Varese), per il periodo dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1996 con decorrenza 29 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22423 del 21 marzo 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995, della ditta S.p.a. Finetti & Brogli, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico del 10 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 16 febbaio 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Finetti & Brogli, sede in Ferrara, unità di Ferrara, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 agosto 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto ministeriale del 17 dicembre 1993.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22424 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. In.Al.Ca. Industria alimentare carni - gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Calstelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL. Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.Al.Ca. - Industria alimentare Carni - Gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena) e unità di: Castelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL (Rieti), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 4 dicembre 1995.

Nota U.P.L.M.O. di Modena del 24 febbraio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a In.Al.Ca. - Industria alimentare carni - gruppo Cremonini, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), e unità di Calstelvetro di Modena (Modena), Lissone (Milano) e Rieti ex I.C.A.R. ed ex ACSAL, per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 4 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22425 del 21 marzo 1997:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma, e unità limitatamente a Roma e Foggia, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

C.T: del 21 febbraio 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma, unità di limitatamente a Roma e Foggia, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

C.T. del 21 febbraio 1997 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22426 del 21 marzo 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 gennaio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministreiale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano, e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 6 settembre 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 gennaio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministreriale del 9 gennaio 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alberto Peruzzo editore, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e Tribiano (Milano), per il periodo dall'8 gennaio 1997 al 14 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1997 con decorrenza 15 ottobre 1996.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22427 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1998, della ditta S.p.a. G.T.F., con sede in Torino, stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino), e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino) e uffici di Torino, per il perioro dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.T.F., con sede in Torino, stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino), e uffici di Torino, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22428 del 21 marzo 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 21 maggio 1995 al 31 ottobre1995, della ditta S.p.a. Granarolo Felsinea - gruppo C.E.R.P.L., dal 1° novembre 1995 Granarolo Felsi, con sede in Bologna, e unità di Bologna, Ferrara, Mestre, Forlì, Mantova, Rimini, e Pesaro.

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997, favorevole.

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea - gruppo C.E.R.P.L., dal 1° novembre 1995 Granarolo Felsi, con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre, Forlì, Mantova, Rimini e Pesaro, per il periodo dal 21 maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 21 maggio 1995.

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1995 al 20 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, con sede in Bologna e unità di Anzio (Roma), Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova, Mestre (Venezia), Pesaro, Pozzuoli, (Napoli), Rimini e Roma.

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, con sede in Bologna e unità di Anzio (Roma), Bologna, Ferrara, Forlì, Mantova, Mestre (Venezia), Pesaro, Pozzuoli (Napoli), Rimini, Roma, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 20 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 1995, della ditta Latte Europa S.r.l., dal 1° novembre 1995 Granarolo Felsinea S.p.a., con sede in Pozzuoli (Napoli) ora Bologna, e unità di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma.

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1996 e 23 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Latte Europa S.r.l., dal 1° novembre 1995 Granarolo Felsinea S.p.a. sede in Pozzuoli (Napoli) ora Bologna e unità di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 1° giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22429 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera).

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22052/1.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta Consorzio Ferrofir, con sede in Roma e unità di Roma - sede.

Parere comitato tecnico del 6 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Consorzio Ferrofir, con sede in Roma e unità di Roma - sede, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22430 del 21 marzo 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 14 settembre 1995 al 13 settembre 1996, della ditta S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli (Campobasso).

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1997, favorevole.

A seguito dell' approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso), e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 14 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri Navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso), e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22431 del 21 marzo 1997:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gilardini distribuzione (già Distribuzione ricambi) dal 1° gennaio 1994 Tecnocar S.r.l., con sede in Torino, e unità di S. Antonino (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994, limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla Gilardini distribuzione S.p.a.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13886/18 del 13 dicembre 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Soc. distribuzione ricambi dal 1° gennaio 1993 Gilardini distribuzione, con sede in Torino, e unità di Grugliasco e uffici di Torino, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22432 del 21 marzo 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. Ipiemme di R. Melillo & C. con sede in Alife (Caserta), e unità di Alife (Caserta), per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1996 con decorrenza 3 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta: S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), e unità di S. Angelo in Formis Capua (Caserta).

Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell' approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), unità di S. Angelo in Formis Capua (Caserta), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosegnaletica, con sede in S. Angelo in Formis Capua (Caserta), e unità di S. Angelo in Formis Capua (Caserta), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22433 del 21 marzo 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli, e unità di Caserta.

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1997, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli, e unità di Caserta (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 29 dicembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A3148

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 22413 del 20 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella realizzazione di 13700 alloggi e relative infrastrutture.

Comitato tecnico del 15 gennaio 1997, favorevole.

Solo per i lavoratori licenziati da imprese impegnate in lavori che abbiano superato il 70% S.A.L.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 febbraio 1995 al 10 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1996 al 10 novembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22482 del 21 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° giugno 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Reggio Calabria. Imprese impegnate nella realizzazione della facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1997 al 31 agosto 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22483 del 21 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Nicosia - contrada Fiumetto (Enna). Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e sistemazione della s.s. 117-*bis* centrale sicula tra i km 42,600 e 51,200 - lotto IV.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 24 ottobre 1997 al 23 gennaio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 22484 del 21 marzo 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 luglio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Siracusa. Imprese impegnate nella costruzione della nuova casa circondariale di Siracusa.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1997, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1997 al 30 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1997 al 30 ottobre 1997 (limite massimo).

97A3145

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graficarta, in Milano, e unità di Segrate.

Con decreto ministeriale n. 22403 del 14 marzo 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Graficarta, con sede in Milano e unità di Segrate (Milano), per il periodo dal 16 ottobre 1996 al 15 aprile 1997.

97A3147

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 320 del 29 aprile 1996», relativo alla specialità medicinale «RIOPAN gel orale flacone 250 mg, n. di A.I.C. 027103047», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 44, prima colonna, dove è scritto: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: gomma arabica mg 15, *idrossipropilmetilcellulosa* mg 3, maltolo mg 1, essenza di caramello mg 1, essenza di panna mg 1, simeticone *mg 4*, sodio ciclamato mg 2, clorexidina digluconato

mg 0,02, argento cloruro *mg 0,0132,* acqua purificata *q.b. a ml 1.*», leggasi: «La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: gomma arabica mg 15, *idrossipropilmetilcellulosa* mg 3, maltolo mg 1, essenza di caramello mg 1, essenza di panna mg 1, simeticone *emulsione mg 12, simeticone eliminato,* sodio ciclamato mg 2, clorexidina digluconato *eliminata, clorexidina digluconato 20% mg 0,2, argento solfato mg 0,015,* argento cloruro *eliminato,* acqua purificata *212,785.».*

97A3154

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano ACIRIL (modifica eccipienti)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 490 dell'8 giugno 1996», relativo alla specialità medicinale «ACIRIL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 39, prima colonna, dove è indicato: «Specialità medicinale: ACIRIL, 30 *discoidi* 500 mg, numero di A.I.C. 023359058.», leggasi: «Specialità medicinale: ACIRIL, 30 *compresse* 500 mg, numero di A.I.C. 023359058.».

97A3153

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1089», relativo alle specialità medicinali «BENZTRONE - DUO - ORMOGYN - ETINILESTRADIOLO PABYRN - GESTONE - GONADOTRAFON LH - SUPRACORT - TIROIDE PABYRN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, dove è indicato: «È approvata la richiesta di cambio di denominazione per le specialità in oggetto come di seguito specificato:» al penultimo rigo dove è scritto: «...da Gonadotrafan LH a Gonasi, ...», leggasi: «... da Gonadotrafan LH a Gonasi *HP*, ...».

97A3152

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministro della sanità - Commissione unica del farmaco - 3 marzo 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1263)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1997).

Nell'allegato al provvedimento citato in epigrafe, riportato a pag. 71 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove e riportata per la seconda volta la specialità medicinale «Zantac solubile», in corrispondenza del N. di A.I.C. 024448110, sotto la voce «Confezione», dove è scritto: «*20 cpr sol. 150 mg*», leggasi: «*20 bust. gran. sol. 150 mg*»; inoltre, dove è riportata la specialità medicinale «Ranibloc solubile» in corrispondenza del N. di A.I.C. 025490071, sotto la voce «Confezione», dove è scritto: «*20 bust. gran. sol. 150 mg*», leggasi: «*20 cpr sol. 150 mg*»; in corrispondenza del N. di A.I.C. 02540119 sotto la voce «Confezione», dove è scritto: «*20 cpr sol. 150 mg*», leggasi: «*20 bust. gran. sol. 150 mg*», ossia i dati della voce «Confezione» devono intendersi invertiti.

97A3242

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 7 0 9 7 *

L. 1.500